

STATUTO



CONFINDUSTRIA  
FERMO



Statuto approvato il 26 Maggio 2022  
dall'Assemblea Generale di Confindustria  
Fermo





Art. 1

Costituzione,  
denominazione,  
durata, sede.

E' costituita, con durata illimitata, l'Associazione denominata "UNIONE INDUSTRIALI DEL FERMANO Confindustria Fermo" ( in breve "Confindustria Fermo") L'Associazione è indipendente da partiti politici, non ha fini di lucro e la sua durata è a tempo indeterminato.

All'Associazione possono aderire tutte le imprese che svolgono attività di produzione di beni o servizi e che hanno sede o unità produttive nella Provincia di Fermo. Parimenti hanno titolo per aderire, come soci effettivi, i consorzi e le imprese artigiane che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 del presente statuto. L'Associazione, ha sede legale in Fermo, via Respighi n°2, aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente territoriale del sistema della rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci. L'Associazione adotta il Codice etico dei valori associativi di Confindustria, che costituiscono parte integrante del presente statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.

Su delibera del Consiglio di Presidenza l'Associazione può costituire, stabilendone organizzazioni e compiti, delegazioni o uffici distaccati in altre località della provincia.

Art. 2

Scopi.

L'Associazione, in armonia con gli interessi generali del Paese ed ispirandosi al principio della libera iniziativa economica, nel rispetto delle disposizioni di Confindustria in materia di ruoli e prestazioni tra le componenti del sistema associativo confederale, persegue i seguenti scopi:

- a) di promuovere nella società e particolarmente presso gli imprenditori, la coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri dell'imprenditorialità nel contesto di una libera e democratica società di sviluppo;
- b) di rappresentare, nei limiti del presente Statuto, le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni e le amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali, sociali e culturali e con ogni altra componente della Società;

c) di concorrere e promuovere con le Istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sindacali, sociali e culturali della Provincia, spirito e forme di collaborazione che consentono di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e di sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli associati;

d) di svolgere le seguenti funzioni:

- tutelare le imprese industriali associate sul piano economico, finanziario e sindacale, anche stipulando accordi e convenzioni di carattere generale, interessanti attività industriali del comprensorio, nonché contratti collettivi di lavoro, di categoria od aziendali, e prestare la relativa assistenza alle imprese associate per la conciliazione delle vertenze di lavoro;
  - assumere ogni iniziativa diretta a sostenere lo sviluppo economico e ad agevolare l'attività delle imprese;
  - assumere, nell'ambito provinciale ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà tra gli imprenditori e di intensificare la collaborazione costruttiva tra le Sezioni costituite in seno all'Associazione;
  - organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su problemi di generale interesse;
  - mantenere costanti relazioni con le Organizzazioni dei dirigenti, degli impiegati e degli operai, indipendentemente dalle stipulazioni contrattuali e dalle controversie di lavoro, al fine di creare più efficace spirito di collaborazione tra i datori di lavoro e i prestatori d'opera;
  - provvedere all'informazione e alla consulenza degli associati relativamente ai problemi generali e speciali dell'imprenditorialità e delle industrie;
  - provvedere alla nomina e alla designazione di rappresentanti di categorie industriali in tutti i Consigli, Enti ed organi in cui tale rappresentanza sia richiesta, promuovere la nomina ove tale rappresentanza sia necessaria o utile.
- Confindustria Fermo non ha natura commerciale e non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere partecipazioni, su delibera del Consiglio di Presidenza, ad associazioni, enti, istituzioni e ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzati ad una migliore realizzazione dei propri scopi istituzionali e nell'interesse degli associati. L'Unione Industriali del Fermo, - Confindustria Fermo, unitamente alle altre Associazioni degli Industriali delle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro Urbino, è parte integrante della Confindustria Marche.





## Titolo II SOCI

Art. 3	Soci - Perimetro della rappresentanza
Art. 4	Ammissione e durata
Art. 5	Diritti dei soci
Art. 6	Doveri dei soci
Art. 7	Contributi associativi
Art. 8	Cessazione della qualità di socio
Art. 9	Sanzioni
Art. 10	Sezioni merceologiche



## Art. 3

Soci -  
perimetro della  
rappresentanza.

Possono aderire all'Unione Industriali del Fermano – Confindustria Fermo le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi che abbiano un'organizzazione complessa e che:

- a) siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'Associazione anche secondo quanto disposto dal Codice etico e dei valori associativi;
- d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita. In presenza dei requisiti previsti dal comma precedente, sono inquadrati come soci effettivi:

- a) le imprese, con sede legale nella provincia di Fermo nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque in provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito
- b) i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui sopra nonché imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione

Possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di soci aggregati, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia. Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati. Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell'Associazione e nell'analogo registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.



## Art. 4

Ammissione e  
durata.

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione e compilata su appositi moduli. La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice etico dei valori associativi di Confindustria. I rappresentanti delle

imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale. Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa, il numero dei dipendenti e quant'altro richiesto dall'Associazione. Le domande vengono approvate dal Consiglio di Presidenza. In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza, entro 10 giorni l'impresa può presentare un reclamo al Consiglio Generale, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta. Contro la deliberazione negativa del Consiglio Generale è possibile ricorrere al Collegio speciale dei Probiviri nel termine di 10 giorni dall'ulteriore rigetto. La decisione deve essere emessa entro 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo. L'adesione impegna il socio per un biennio, che decorrerà dal primo giorno del semestre solare in cui è stata presentata la domanda di iscrizione. All'atto dell'ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore dell'Associazione di un contributo di iscrizione; un contributo ordinario annuale - nel rispetto del minimale annuale - ed eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea. L'adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora il socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.



---

**Art. 5****Diritti dei soci.**

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale. Partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli organi associativi purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi. I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione delle Sezioni, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto. I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono in Assemblea e in Consiglio Generale. È escluso il diritto di elettorato attivo e passivo in Assemblea e negli organi direttivi. Hanno diritto di elettorato attivo solo negli organi delle Sezioni merceologiche. Ciascun socio, infine, ha diritto di avere attestata la sua partecipazione all'Associazione e al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall'apposito regolamento unico per il sistema.



## Art. 6

## Doveri dei soci.

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso nonché il Codice etico dei valori associativi di Confindustria. L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti. Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale. In particolare il socio deve:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'Associazione. I soci effettivi, inoltre, non possono aderire ad Associazioni che facciano parte di organizzazioni ritenute nella fattispecie concorrenti con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Nel caso di imprese facenti parte di uno stesso gruppo sussiste per tutte l'obbligo dell'adesione all'Associazione se svolgono attività o abbiano sede nella provincia di Fermo. Per gruppo di imprese si intendono le società legate da un vincolo di controllo o collegamento come definito dall'art. 2359 C.C. Codice Civile. L'Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti di categoria del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.



## Art. 7

## Contributi associativi.

L'impresa aderente è tenuta a corrispondere all'Associazione una quota di ammissione "una tantum" nonché contributi annui, nella misura e secondo le modalità previste dalla delibera contributiva annuale approvata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale. L'obbligo del contributo decorre, ai sensi del precedente articolo 4, dal semestre solare in cui è stata presentata la domanda di iscrizione ed è dovuto nella misura e con le modalità stabilita dall'Assemblea. Ove per qualsiasi motivo l'Assemblea non stabilisse tempestivamente il contributo, resta ferma, fino alla nuova determinazione la misura del contributo dell'anno precedente, salvo il successivo conguaglio. L'esercizio del diritto sociale spetta soltanto alle imprese iscritte effettivamente in regola con il versamento dei contributi.



Art. 8

Cessazione della qualità di socio.

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, nei modi e termini previsti dall'articolo 4;
- b) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato;
- d) per esclusione nei casi previsti dal successivo articolo 9

Inoltre, il socio può recedere dal rapporto associativo:

- per voto contrario a modifiche statutarie, con obbligazione contributiva solo fino alla fine dell'anno solare in corso;
- per esercizio del diritto di disassociazione per qualsiasi altro motivo tale da rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso. In capo al socio dimissionario sono pienamente mantenuti i contenuti e le modalità del rapporto associativo, fino alla naturale scadenza del termine. È escluso il diritto di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo. L'Impresa, il cui rapporto associativo venga a cessare, è comunque tenuta al pagamento dei contributi secondo quanto fissato di seguito:
  - nel caso di dimissioni entro il termine di cui all'articolo 4 del presente statuto, di comprovata comunicazione di avvenuta cessazione dell'attività e di esclusione, sino alla data di scadenza biennale del rapporto associativo;
  - nel caso di dimissioni non pervenute nei termini di cui all'articolo 4 del presente Statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per il successivo biennio;



Art. 9

Sanzioni.

I soci inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
- sospensione dell'impresa associata da ogni servizio e da ogni attività sociale, deliberata dal Consiglio di Presidenza per un periodo non superiore a sei mesi, con permanenza degli obblighi contributivi;
- decadenza dagli organi associativi, deliberata dal Collegio speciale dei Proviviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari

per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita dei requisiti richiesti di inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;

- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- espulsione dell'impresa associata nel caso di ripetuta morosità contributiva in atto da almeno tre anni o di altro grave e ripetuto inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale, deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata;
- radiazione dei rappresentanti dell'impresa, deliberata dal Consiglio Generale, in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda. Le sanzioni comminate dagli organi possono essere impugnate con ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri. Per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri è ammesso il ricorso agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea. In ogni caso il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera. Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente.



Art. 10

Sezioni

merceologiche.

Le imprese associate in relazione alla natura delle attività da essa svolta saranno raggruppate, in seno all'Associazione, in Sezioni merceologiche; una impresa che eserciti più rami di attività industriale sarà iscritta contemporaneamente nelle Sezioni corrispondenti ai diversi contratti collettivi di lavoro da essa applicati. E' istituita una Sezione "Industrie Varie" alla quale saranno assegnate le imprese per le quali non sarà possibile istituire una apposita Sezione. Le Sezioni possono essere suddivise in gruppi. La istituzione o la soppressione delle Sezioni nonché i criteri per la composizione delle stesse sono deliberate dal Consiglio Generale mentre le singole sezioni deliberano la eventuale loro suddivisione in gruppi. Ciascuna Sezione elegge un proprio Presidente e, ove lo ritenga opportuno, uno o più Vice Presidenti nonché,

quando la dimensione associativa della Sezione raggiunge un numero superiore a 20 unità, un eventuale Consiglio, fissandone il numero dei componenti. Il Presidente di Sezione, che fa parte di diritto del Consiglio Generale dell'Associazione, dura in carica due anni e può essere rieletto una sola volta per un totale di 4 (quattro) anni consecutivi. Il rinnovo delle cariche sociali deve essere effettuato biennialmente in un anno diverso dal rinnovo del Presidente dell'Associazione. Le Assemblee di Sezione debbono essere convocate dai rispettivi Presidenti ogni volta che venga ritenuto opportuno nell'interesse degli associati e ne venga fatta richiesta dal Presidente dell'Associazione o da almeno un quinto delle Imprese iscritte alla Sezione stessa. E' obbligatoria la convocazione biennale ordinaria per la nomina delle cariche, convocazione da effettuarsi nel primo semestre di ogni biennio. Per la convocazione ed il funzionamento delle Assemblee di Sezione si seguiranno le stesse norme dettate per le Assemblee dell'Associazione, salvo quanto precisato nel presente articolo. Le Assemblee di Sezione saranno presiedute dal Presidente della Sezione; in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, qualora nominato, o dall'iscritto alla Sezione più anziano di età.

L'Assemblea di Sezione:

- elegge i rappresentanti aggiuntivi in Consiglio Generale
- esprime pareri e formula voti sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività delle categorie e gli interessi delle aziende che ad essa appartengono;
- designa per la successiva ratifica del Consiglio di Presidenza i nominativi dei rappresentanti esterni di propria pertinenza, sia all'interno del sistema confederale che all'esterno dello stesso. Un eventuale rifiuto da parte del Consiglio Direttivo di Presidenza potrà essere ammesso solo in caso di gravi motivi che incidano sull'idoneità legale e morale a ricoprire l'incarico da parte del designato;
- esamina e delibera, secondo il presente Statuto, su tutte le questioni che ad essa vengono demandate dal Consiglio Generale o dal Consiglio Direttivo di Presidenza dell'Associazione. Le Assemblee di Sezione, allorché siano chiamate a trattare nelle loro riunioni argomenti di notevole importanza o che coinvolgono questioni interferenti negli interessi di altre categorie industriali, ne daranno tempestiva notizia al Presidente dell'Associazione affinché lui stesso o un suo delegato vi possa intervenire. Le Sezioni possono articolarsi in Gruppi e ciascun Gruppo Sezionale potrà eleggere un proprio capo Gruppo che dura in carica due anni.





### Titolo III

## ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11	Organi dell'Associazione
Art. 12	Assemblea
Art. 13	Convocazione dell'assemblea
Art. 14	Presidente dell'assemblea – segretario
Art. 15	Costituzione e deliberazione dell'assemblea
Art. 16	Rappresentanze in assemblea
Art. 17	Attribuzione dei voti
Art. 18	Modifiche statutarie
Art. 19	Consiglio Generale
Art. 20	Attribuzioni del Consiglio Generale
Art. 21	Consiglio di Presidenza
Art. 22	Presidente
Art. 23	Commissione di designazione
Art. 24	Vice Presidenti
Art. 25	Gruppo Giovani Imprenditori dell'industria
Art. 26	Comitato Piccola Industria
Art. 27	Revisori Contabili
Art. 28	Probiviri
Art. 29	Cariche sociali

Art. 11

Organi  
dell'Associazione.

Sono Organi dell'Associazione:

- a) il Consiglio Generale
- b) il Presidente
- c) Consiglio di Presidenza
- d) I Proviviri
- e) Revisori contabili.

Art. 12

Assemblea.

L'Assemblea è costituita dalle Imprese associate in regola con il versamento dei contributi e con gli obblighi statutari. La regolarizzazione contributiva può essere effettuata fino al momento della registrazione in Assemblea. Tale Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento. Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria. La convocazione in via straordinaria può essere richiesta dal Consiglio Generale o da tanti associati che dispongano di almeno un quinto dei voti spettanti al complesso degli associati. In questi casi il Presidente accertata la sussistenza di tutti i necessari requisiti deve convocare la riunione entro 10 giorni successivi al ricevimento della richiesta. L'Assemblea Ordinaria che dovrà essere indetta di norma entro il primo semestre di ogni anno, ha il compito di:

- a) eleggere, ogni quadriennio pari, il Presidente dell'Associazione e i Vice Presidenti approvare il relativo programma di attività;
- b) discutere e deliberare sull'andamento dell'Associazione, sentita la relazione del Presidente, determinare le direttive di ordine generale da seguire per il funzionamento della stessa e per la trattazione dei problemi di carattere generale interessanti l'industria;
- c) eleggere ogni biennio dispari numero 8 rappresentanti generali;
- d) eleggere ogni quadriennio dispari i Revisori contabili ed i Proviviri.
- e) approvare il Bilancio Consuntivo che dovrà essere messo a disposizione degli associati almeno 5 giorni prima della votazione;
- f) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposta Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza e dal Presidente;
- g) approvare la delibera contributiva proposta dal Consiglio Generale
- h) modificare il presente statuto

i) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori.

Le deliberazioni prese in conformità del presente Statuto obbligano tutte le associate fatta salva la facoltà di recesso per gli associati assenti o dissenzienti.



Art. 13

Convocazione  
dell'assemblea.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente con lettera raccomandata o posta elettronica da inviarsi ai singoli associati almeno 10 giorni prima del giorno fissato; per urgenza il suddetto termine può essere ridotto a cinque giorni. Gli avvisi debbono contenere le indicazioni del luogo, giorno e ora della riunione, in prima o eventuale seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.



Art. 14

Presidente  
dell'assemblea  
– segretario.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in caso di assenza o di impedimento lo sostituisce il Vice Presidente più anziano di età. Il Presidente nomina due scrutatori ed un Segretario che di norma è il Direttore dell'Associazione. Spetta al Presidente di constatare la regolare costituzione dell'Assemblea.



Art. 15

Costituzione e  
deliberazione  
dell'assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti il 20% dei voti spettanti, ai sensi dell'art. 18, alla totalità degli iscritti all'Associazione. In seconda convocazione indetta almeno un'ora dopo quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai presenti fatta eccezione per le delibere relative alle modifiche del presente Statuto, lo scioglimento dell'Associazione come disposto agli articoli 18 e 34 e agli adempimenti elettorali. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le votazioni avvengono inderogabilmente a scrutinio segreto per le votazioni relative a persone. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità:

- se lo scrutinio è segreto, la votazione viene immediatamente ripetuta; con un ulteriore risultato di parità, viene convocata una nuova riunione per la ripetizione della votazione; la proposta si intende respinta alla terza votazione laddove non è realizzato il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.

- Se la votazione è palese prevale il voto espresso dal Presidente.
- Nel computo dei voti non si tiene conto delle astensioni e delle schede bianche. Le modalità delle votazioni verranno stabilite di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea. Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.



Art. 16

Rappresentanze  
in assemblea.

Nelle Assemblee ciascuna Impresa Associata interviene direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta. Una pluralità di deleghe è consentita nell'ambito di associati facenti capo allo stesso gruppo societario, ferma restando l'unicità della delega da parte di un'impresa associata esterna al gruppo. La delega deve essere espressa per iscritto, firmata dal legale rappresentante dell'impresa delegante, controfirmata dal rappresentante dell'azienda delegata, il quale dovrà apporre la seguente dicitura “ consapevole delle responsabilità penali e civili, dichiaro che la firma è stata apposta dal delegante in mia presenza” e consegnata al Presidente dell'Associazione non oltre l'inizio dell'Assemblea. Alle sedute dell'Assemblea partecipano senza diritto di voto i Provirvi e i revisori Contabili.



Art. 17

Attribuzione dei  
voti.

Ogni associato o gruppo industriale dispone di un numero di voti in ragione delle quote associative dovute e versate nell'ultimo anno solare precedente la data dell'Assemblea, secondo la tabella qui di seguito riportata:

- fino a 1.000 euro : 8 voti;
- da 1.000 euro a 2.500 euro :  
(oltre gli 8 voti che competono per la parte di contributo sino a 1.000 euro);  
1 voto ogni 200 euro o frazione superiore a 100 euro;
- da 2.500 euro a 5.500 euro:  
(oltre i 15 voti che competono per la parte di contributo sino a 2.500 euro);  
1 voto ogni 300 euro o frazione superiore a 150 euro;
- oltre 5.500 euro:  
(in aggiunta ai 25 voti che competono per la parte di contributo sino a 5.500 euro);  
1 voto ogni 400 euro o frazione superiore a 200 euro



## Art. 18

Modifiche  
statutarie.

Le deliberazioni riguardanti modifiche statutarie vengono adottate, su proposta del Consiglio Generale, o attraverso una delibera dell'Assemblea o attraverso referendum a tra gli associati. Nel primo caso, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno il 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili. Nel secondo caso, le modifiche statutarie proposte possono essere sottoposte a referendum tra tutti gli associati, con verbale notarile che lo documenti. In tal caso le modifiche dovranno essere approvate dalla maggioranza assoluta dei voti regolarmente esercitabili. Relativamente alla realizzazione del referendum trovano applicazione le procedure previste dalla normativa confederale. Alle imprese associate che dissentono dalle modificazioni adottate è riconosciuto il diritto di recesso, da esprimere a mezzo lettera raccomandata entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso avrà effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.



## Art. 19

Consiglio  
Generale.

Il Consiglio Generale è costituito dai seguenti membri di diritto:

- i membri del Consiglio di Presidenza;
- l'ultimo ex Presidente dell'Associazione, sempre che abbia ancora i requisiti per rivestire la qualità di associato;
- i Presidenti delle Sezioni;
- il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori
- il Presidente del Comitato Piccola Industria.

Fanno inoltre parte del Consiglio Generale come componenti elettivi:

- n 8 rappresentanti generali eletti dall'Assemblea ordinaria su una lista di candidati superiore ai seggi da ricoprire;
- i rappresentanti aggiuntivi espressi dalle Sezioni di categoria, ripartiti in ragione dei contributi associativi dovuti da ciascuna Sezione secondo i seguenti scaglioni:
  - da 25.000 a 50.000 euro: un seggio;
  - da 50.001 a 100.000 euro: un altro seggio (in aggiunta a quello già spettante fino a 50.000 euro);
  - da 100.001 a 250.000 euro: un altro seggio (in aggiunta ai due già spettanti fino a 100.000 euro);
  - da 250.001 a 500.000 euro: due ulteriori seggi (in aggiunta ai tre già spettanti fino a 250.000 euro);
  - oltre i 500.00 euro: due ulteriori seggi (in aggiunta ai cinque già spettanti fino a 500.000 euro).

Nessuna Sezione potrà esprimere più di otto rappresentanti aggiuntivi. In ogni caso, al termine della procedura di ricostituzione, nessuna Sezione potrà esprimere più della metà dei componenti complessivi, applicandosi in tal senso delle riduzioni automatiche dei seggi aggiuntivi;

- n 2 rappresentanti aggiuntivi espressi dalla Piccola Industria ed un rappre-

sentante aggiuntivo espressi dal Gruppo Giovani Imprenditori. Il Presidente può altresì, nominare membri in numero non superiore al 5% del totale dei componenti del Consiglio Generale, che siano espressione particolarmente significativa della base associativa. L'elezione dei rappresentanti generali da parte dell'Assemblea è effettuata nell'anno precedente a quello di elezione del Presidente. Il Presidente invita gli associati a far pervenire le candidature in tempo utile a consentire al Collegio speciale dei Probiviri di effettuare le necessarie verifiche sui requisiti e definire il conseguente elenco definitivo dei candidati da sottoporre al voto assembleare. Nel caso vengano a mancare i componenti dell'Assemblea, essi sono sostituiti dai primi non eletti in ordine di numero di preferenze riportate. Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta ogni 4 mesi e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei suoi componenti o, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle relative funzioni, i Revisori contabili. Il Consiglio Generale è convocato mediante comunicazione inviata via posta elettronica almeno cinque giorni prima della data della riunione. La convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e la puntuale specificazione degli argomenti da trattare. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei suoi componenti, in prima convocazione; in seconda convocazione, indetta almeno un'ora dopo, la riunione sarà valida con la presenza di almeno 1/4 dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice escludendo dal computo gli astenuti e le schede bianche. Sono fatti salvi i quorum costitutivi e deliberativi speciali previsti dal presente statuto per le delibere attinenti a modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione. In caso di parità prevale il voto di chi presiede, mentre per le votazioni a scrutinio segreto la votazione viene immediatamente ripetuta; con un ulteriore risultato di parità, viene convocata una nuova riunione per la ripetizione della votazione; la proposta si intende respinta alla terza votazione laddove non è realizzato il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità. Ciascun membro ha diritto ad un voto ed il voto non è delegabile. Alle riunioni sono invitati, senza voto deliberante, i componenti il Collegio dei Revisori contabili, i Probiviri e i Past President precedenti all'ultimo. Su proposta del Presidente sono altresì ammessi inviti permanenti, senza diritto di voto, di rappresentanti di imprese, nel limite massimo di 1/5 dei componenti elettivi dell'organo. I componenti del Consiglio Generale eletti durano in carica due anni e possono essere rieletti allo stesso titolo due sole volte per un totale di 6 anni consecutivi. Tutti gli altri componenti decadono dalla carica con la scadenza del mandato che costituisce il titolo per la loro partecipazione. Decadono dalla carica i componenti non in regola con il versamento dei contributi ed i componenti che, non intervengano a più di tre riunioni consecutive o alla metà delle riunioni indette nell'anno solare. Non sono rieleggibili, per almeno un mandato successivo, coloro che, sono stati dichiarati decaduti. Delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Generale deve essere redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. È ammesso l'utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei componenti partecipanti.



Art. 20

Attribuzioni del  
Consiglio  
Generale.

E' compito del Consiglio Generale:

- a) proporre all'assemblea il Presidente e i Vice Presidenti, decidendo a scrutinio segreto, nonché il relativo programma di attività;
- b) promuovere, deliberare e attuare i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini statutari secondo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea sentite le relazioni del Presidente e dei Vice Presidenti, sulle attività di loro competenza, tenendo anche conto delle proposte pervenute dalle Sezioni;
- c) determinare i criteri per la composizione delle Sezioni e deliberare la costituzione e lo scioglimento delle stesse,
- d) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'Assemblea;
- e) chiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria;
- f) deliberare, su proposta del Consiglio di Presidenza, le variazioni al patrimonio immobiliare dell'associazione;
- g) esaminare e deliberare in merito al bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, nonché approvare il bilancio preventivo;
- h) deliberare sui provvedimenti di espulsione e radiazione (art. 8 comma 3);
- i) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la proposta di delibera contributiva;
- j) sorteggiare, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato presidenziale, la Commissione di Designazione di cui all'art. 23
- k) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione;
- l) formulare e proporre per l'approvazione dell'Assemblea le modifiche al presente statuto, nonché approvare regolamenti e direttive di attuazione dello stesso;
- m) esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto.



Art. 21

Consiglio di  
Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente, da un numero variabile di Vice Presidenti elettivi fino ad un massimo di quattro e dai Vice Presidenti di diritto, ossia i Presidenti della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori. Al Consiglio partecipa di diritto il Presidente della sezione Ance. L'ultimo Past President partecipa come invitato permanente, purché espressione di impresa regolarmente associata. I Vice Presidenti elettivi durano in carica quattro anni e il loro mandato è rinnovabile, in via consecutiva, per un mandato. I Vice Presidenti di diritto scadono con il venir meno della rispettiva carica. Al fine di presidiare le attività istituzionali dell'Associazione, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo dell'Associazione. Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino

alla scadenza del Presidente. Il Consiglio di Presidenza si riunisce con cadenza bimestrale. È convocato dal Presidente con comunicazione inviata via posta elettronica, contenente luogo, data, ora e ordine del giorno e spedita almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza può essere convocato con tre giorni di anticipo. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri. Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono prese a maggioranza semplice, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche. Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- a) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione, nonché definire e attuare le linee strategiche;
- b) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
- d) deliberare sulle domande di adesione;
- e) designare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione, nonché ratificare le designazioni di rappresentanza esterna effettuate dalle Sezioni;
- f) sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- g) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;
- h) nominare e revocare il Direttore dell'Associazione e, ove necessario, il Vice Direttore;
- i) deliberare le sanzioni di sospensione;
- j) esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto.



## Art. 22

Presidente.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Generale. Il Presidente presiede di diritto l'Assemblea, il Consiglio Generale, il Consiglio di Presidenza e provvede alla loro convocazione nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto. Sono competenze distintive del Presidente:

- a) la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
- c) la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di

impedimento e di immotivata inerzia;

d) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;

e) la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;

f) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

Il Presidente dura in carica quattro anni senza possibilità di ulteriori rielezioni. In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.



### Art. 23

Commissione di designazione.

Per la elezione del Presidente, al fine di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati, viene costituita una Commissione di designazione, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica. La Commissione è composta da tre membri, scelti fra imprenditori associati che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, sorteggiati in Consiglio Generale all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con tutti i Past President. Della Commissione di designazione, non possono far parte il Presidente e i vice Presidenti in carica. La Commissione di Designazione procede alle consultazioni di un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci, per far emergere candidature e raccogliere indicazioni e proposte per le strategie associative. Le consultazioni hanno una durata di 6 settimane. Nella prima settimana di mandato la Commissione di designazione può ricevere eventuali candidature - formalizzate con il sostegno di almeno il 10% dei voti assembleari attribuiti ad imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi - e accompagnate da linee programmatiche e curriculum vitae. La Commissione ha l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale le candidature che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno 20% dei voti assembleari. Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione

viene sottoposta al Consiglio Generale che designa, mediante votazione a scrutinio segreto, il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea. Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle. Nell'ipotesi di mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:

- in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta
- in caso di 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. Proposte entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum
- in caso di 3 candidati, ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Proposte entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum
- in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Proposte respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità. Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di designazione. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle. Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.



#### Art. 24

##### Vice Presidenti.

Nella realizzazione del programma quadriennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile di Vice Presidenti elettivi fino ad un massimo di quattro. A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta e propone al Consiglio Generale i nomi dei Vice Presidenti. Prima della suddetta presentazione, il Presidente designato comunica in via riservata i nominativi al Collegio speciale dei Probiviri per acquisirne il parere sul profilo personale e professionale e verificare il possesso del requisito del regolare inquadramento. Il Consiglio Generale vota in modo unitario, a scrutinio segreto, la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea. L'Assemblea vota contestualmente il programma, e la

proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate. I Vice Presidenti possono sovrintendere all'attività di una o più Gruppi Tecnici con funzioni progettuali e di supporto tecnico alle attività raccordate alle deleghe assegnate.



#### Art. 25

Gruppo Giovani  
Imprenditori  
dell'industria.

In seno all'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria. Il Gruppo si propone di promuovere iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria, per favorire l'inserimento dei giovani imprenditori nella vita e nelle attività del Paese al fine di esaltare nei medesimi la consapevolezza della funzione etica e sociale della libera iniziativa e lo spirito associativo. Le attività del Gruppo Giovani Imprenditori devono essere svolte d'intesa con il Consiglio di Presidenza, in modo da assicurare la loro conformità allo spirito del presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi Direttivi. Il Gruppo eleggerà tra i propri membri, un Presidente che assume la carica di Vice Presidente di diritto dell'Associazione. Il Gruppo provvederà a redigere un proprio regolamento interno che dovrà essere ratificato dal Consiglio di Presidenza così come d'intesa con detto Consiglio o con il Presidente dell'Associazione, dovranno essere svolte le attività del Gruppo.



#### Art. 26

Comitato Piccola  
Industria.

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Comitato per la Piccola Industria. Esso è composto da membri eletti dalle Sezioni merceologiche tra i rappresentanti delle imprese iscritte che occupino fino a 25 dipendenti, secondo il seguente schema:

- fino a 30 imprese iscritte un rappresentante
- da 31 a 100 iscritte un secondo rappresentante
- oltre 100 un terzo rappresentante

Il Comitato ha lo scopo di:

- esaminare i problemi specificatamente riguardanti la Piccola Industria
- proporre ogni soluzione che ritiene idonea allo sviluppo e alla crescita delle piccole imprese e collaborare con gli organi direttivi dell'Associazione al fine della migliore tutela delle piccole imprese in ogni campo
- proporre al Consiglio di Presidenza dell'Associazione la nomina di rappresentanti della Piccola Industria presso sedi di rappresentanza esterna di particolare interesse. Il Comitato elegge, negli anni pari e inderogabilmente a scrutinio segreto, il Presidente che dura in carica due anni, è rieleggibile per un ulteriore mandato ed è Vice Presidente di diritto dell'Associazione.

Analoga durata è prevista per i componenti il Comitato Piccola Industria. Il Presidente convoca il Comitato ogni qualvolta lo ritiene necessario o su richiesta di un quarto dei suoi componenti. Per le formalità della convocazione, e per la validità delle riunioni e delle deliberazioni valgono le norme del presente Statuto relative all'Assemblea in quanto applicabili. Il Presidente del Comitato rappresenta l'Associazione negli organi regionali e nazionali attraverso i quali si esprime la rappresentanza della Piccola Industria nel sistema confederale. Al Presidente del Comitato possono essere affidate dal Presidente dell'Associazione deleghe specifiche per l'attuazione del programma biennale di attività. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal componente del Comitato più anziano d'età. Le attività e le modalità di funzionamento del Comitato Piccola Industria sono disciplinate all'interno di uno specifico regolamento.



---

**Art. 27****Revisori Contabili.**

L'Assemblea ordinaria negli anni dispari elegge, a scrutinio segreto, tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell'Associazione, purché tra nominativi in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire, in una lista composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate. Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile. Ciascun socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e Revisori supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età. I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente. I Revisori contabili durano in carica quattro anni, scadono in anno diverso da quello dell'elezione del Presidente e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci. I Revisori contabili assistono, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo, il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra il più anziano di età.



## Art. 28

## Probiviri.

L'Assemblea di ogni quadriennio elegge in anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, a scrutinio segreto, sei Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Ciascun socio può esprimere sino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile a consentire le necessarie verifiche sui requisiti ai fini della formazione dell'elenco definitivo da sottoporre alla votazione. Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità di impresa e che siano esterne al mondo associativo, purchè in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza. Spetta a 3 Probiviri costituiti in collegio arbitrale, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra gli associati e che non si siano potute definire bonariamente. Il Collegio arbitrale viene attivato con il deposito del ricorso, entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli, obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è stabilito all'inizio di ogni anno dal Collegio speciale in misura non superiore a 10 volte il contributo associativo minimo. La somma verrà restituita al ricorrente al termine del procedimento. Solo nel caso in cui il Collegio dichiari la lite temeraria, tale somma verrà destinata a progetti speciali per la formazione interna. Ciascuna parte interessata nominerà un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del collegio è scelto concordemente dai due Probiviri nominati dalle parti, tra i rimanenti probiviri in carica. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Fermo che provvederà alla scelta, sempre tra i rimanenti tre Probiviri in carica eletti dall'Assemblea. Il Collegio arbitrale deve essere formalmente costituito non oltre i 10 giorni successivi, con apertura della fase istruttoria. Il rifiuto o l'immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale. Il Presidente del Collegio Arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del c.p.c., dal Codice etico

e dei valori associativi di Confindustria. Il Collegio Arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nella normativa confederale. Il Collegio Arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il Collegio Arbitrale si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori dieci giorni. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria. In ogni caso il Collegio Arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio Arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse. L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse. Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i sei Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, i tre Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegatio ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari, elettorali e di vigilanza generale sulla base associativa. L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea, riuniti in Collegio di riesame. I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.



#### Art. 29

##### Cariche sociali.

Le cariche sociali sono gratuite e sono riservate ai rappresentanti delle imprese che siano in regola con il pagamento delle quote associative. Ai fini dell'accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidente, elettivo e di diritto, è inderogabile il requisito del doppio inquadramento elettivo o di diritto che si realizza con l'adesione, in base alle risultanze della visura camerale ordinaria e secondo la figura del controllo prevista dall'articolo 2359, numero 1, del codice civile:

- dell'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti ubicata nel

perimetro di riferimento dell'Associazione territoriale ovvero nell'ambito merceologico di competenza dell'Associazione di settore per la quale si concorre alla carica;

- dell'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti nell'Associazione di territorio e di settore del sistema confederale, rispettivamente competenti all'inquadramento. Il doppio inquadramento deve sussistere al momento della:

- formalizzazione della auto candidatura a Presidente;
- chiusura della relazione della Commissione di designazione in caso di candidatura a Presidente emersa nel corso delle consultazioni;
- elezione in Assemblea o nell'organo competente, rispettivamente per i Vice Presidenti elettivi e di diritto.

Il requisito del doppio inquadramento deve essere certificato dal Collegio speciale dei Probiviri che deve riconoscere all'interessato, in caso di situazioni di verificata insussistenza dello stesso, un termine di sette giorni per procedere alla regolarizzazione attraverso la formalizzazione delle necessarie domande di adesione. Trascorso inutilmente tale termine:

- l'auto candidatura non è procedibile;
- in caso di candidatura emersa nel corso delle consultazioni, l'interessato non è candidabile;
- il Vice Presidente, elettivo o di diritto, non è eleggibile.

La mancata certificazione del Collegio speciale invalida:

- la prosecuzione delle audizioni della Commissione di designazione
- il voto di designazione del Consiglio Generale
- l'elezione in Assemblea o nell'organo competente dei Vice Presidenti elettivi o di diritto. Il doppio inquadramento deve permanere fino al termine del mandato. In caso di perdita del requisito, il Collegio speciale dei Probiviri deve dichiarare la decadenza dalla carica, trascorsi trenta giorni senza azioni di ripristino dello stesso. Il mandato del Presidente è quadriennale e non sono ammesse ulteriori rielezioni. Tale limite non opera nei confronti dei componenti dei Consigli delle sezioni – con l'esclusione del Presidente della sezione stessa dei Probiviri e Revisori. Per rappresentanti delle imprese aderenti all'Associazione si intendono il titolare, il Legale Rappresentante quale risulta dal Registro delle Imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia, componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali, nonché gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale. La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra

carica dell'Associazione. La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione, nonché con la carica di Presidente e Vice Presidente. Solo la carica di Proboviro è incompatibile anche con la medesima carica di altra componente del sistema. Le cariche sono riservate ai rappresentanti degli associati, fatte salve quelle di cui agli articoli 27 e 28 del presente Statuto. In conformità alle norme stabilite in sede confederale l'accesso alle cariche associative è condizionato al rispetto di quanto specificamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. Decadono dalle cariche sociali coloro che non intervengono alle riunioni relative alla carica ricoperta per cinque volte consecutive o per la metà delle riunioni indette nell'anno solare. Quando il titolare di una carica sociale perde la qualità di associato in base all'art. 8 o decade in base al precedente comma ovvero si dimette dalla carica stessa, il presidente della associazione si accerta che vengano messe tempestivamente in atto le relative procedure. Chiunque assuma una carica nel corso del biennio, decade al termine del biennio stesso e per il subentrante non viene conteggiato tale periodo nel novero del successivo eventuale mandato biennale (che resterà pieno).





## Titolo IV

# TECNOSTRUTTURA E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 30	Il Direttore
Art. 31	Personale dell'associazione
Art. 32	Patrimonio Sociale Fondo Comune
Art. 33	Bilancio preventivo e Bilancio consuntivo
Art. 34	Scioglimento dell'associazione
Art. 35	Disposizioni finali

né pretendere la quota proporzionale. L'amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio di Presidenza, mentre eventuali variazioni al patrimonio immobiliare devono essere approvate dal Consiglio Generale.



#### Art. 33

Bilancio preventivo  
e Bilancio  
consuntivo.

L'esercizio associativo decorre dal dì 1 ( uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il primo trimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo al 31 (trentuno) dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione dei Revisori Contabili. Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale. In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati ai Revisori Contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.



#### Art. 34

Scioglimento  
dell'associazione.

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di associati rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito. Tale Assemblea, da convocarsi con lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti gli associati. La suddetta Assemblea:

- nomina un Collegio di liquidatori previa la determinazione del loro numero;
- determina i poteri del collegio dei liquidatori;
- stabilisce la destinazione delle eventuali attività promozionali residue.

Tali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.



#### Art. 35

Disposizioni  
finali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano la normativa e i principi generali di Confindustria, nonché le disposizioni di legge.





Via Respighi, 2  
63900 Fermo (FM)

tel. 0734 28 11  
fax 0734 22 44 30

[info@confindustriafermo.it](mailto:info@confindustriafermo.it)  
[www.confindustriafermo.it](http://www.confindustriafermo.it)